

**Ministero dell'Economia e delle Finanze****DIPARTIMENTO DELLE FINANZE****IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i quali, a decorrere dall'anno 2020, disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili e il successivo comma 746 a norma del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'istituzione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti;

VISTO il comma 1 del medesimo articolo 38, il quale stabilisce che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione;

VISTO il successivo comma 2 dell'articolo 38, che determina la base imponibile in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in virtù del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del *"Ministro delle finanze"*;

VISTO l'articolo 1, comma 782, della legge n. 160 del 2019, in base al quale restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU;

CONSIDERATO che il citato articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito all'articolo 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019 che ha definito il valore della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'articolo 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'IMU e dell'IMPi dovute per l'anno 2026;

TENUTO CONTO dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

DECRETA:

ARTICOLO 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l'anno 2026, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

ANNO	COEFFICIENTE	ANNO	COEFFICIENTE
2026	1,01	2003	1,72
2025	1,03	2002	1,78
2024	1,02	2001	1,82
2023	1,00	2000	1,88
2022	1,15	1999	1,91
2021	1,25	1998	1,93
2020	1,25	1997	1,98
2019	1,25	1996	2,05
2018	1,28	1995	2,11
2017	1,31	1994	2,17
2016	1,29	1993	2,22
2015	1,28	1992	2,24
2014	1,27	1991	2,28
2013	1,27	1990	2,39
2012	1,29	1989	2,50
2011	1,35	1988	2,61
2010	1,37	1987	2,83
2009	1,38	1986	3,04
2008	1,44	1985	3,26
2007	1,48	1984	3,48
2006	1,52	1983	3,70
2005	1,57	1982	3,91
2004	1,66		

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Firmatario1